

CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DI SERVIZI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 13/02/1995

INDICE

[Art. 1](#) – Oggetto

[Art. 2](#) – Soggetti assistibili

[Art. 3](#) – Interventi del Comune

BENEFICI ECONOMICI

[Art. 4](#) – Competenza

[Art. 5](#) – Pubblicità

[Art. 6](#) – Benefici economici continuativi

[Art. 7](#) – Minimo vitale

[Art. 8](#) – Contributi economici straordinari

[Art. 9](#) – Contributi economici alternativi al ricovero in istituto

[Art. 10](#) – Condizioni di assistibilità

STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE

[Art. 11](#) – Accesso

[Art. 12](#) – Individuazione dei soggetti

[Art. 13](#) – Strutture

[Art. 14](#) – Piano di inserimento

[Art. 15](#) – Capacità contributiva

[Art. 16](#) – Intervento del Comune

ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI

[Art. 17](#) – Finalità del servizio

[Art. 18](#) – Utenza

[Art. 19](#) – Attività del servizio

[Art. 20](#) – Prestazioni

SOGGIORNI DI VACANZE

[Art. 21](#) – Organizzazione

[Art. 22](#) – Riserva dei posti

[Art. 23](#) – Criteri per l'attribuzione dei punteggi

[Art. 24](#) – Trasporto individuale

[Art. 25](#) – Onerosità o gratuità dei servizi

[Art. 26](#) – Criteri per la determinazione della partecipazione al costo del servizio

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

[Art. 27](#) – Inizio del procedimento per la richiesta dei servizi

[Art. 28](#) – Documentazione

[Art. 29](#) – Istruttoria

[Art. 30](#) – Contributi in favore di enti ed associazioni

[Art. 31](#) – Presentazione delle istanze

[Art. 32](#) – Norme di rinvio

Art. 1 ***(Oggetto)***

Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241, disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, servizi ed ausili economico-assistenziali, entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, a persone ed enti pubblici e privati secondo i criteri e le modalità stabiliti negli articoli successivi, al fine di contribuire alle necessità dei cittadini, allorché, per sopravvenuta mancanza di risorse, non possono affrontare i bisogni quotidiani e degli Enti perché possano perseguire meglio i loro fini istituzionali.

Art. 2 ***(Soggetti assistibili)***

La concessione dei benefici previsti nel presente regolamento è disposta in favore di persone in stato di bisogno, nonché in favore di Enti ed Associazioni che svolgono attività socio-assistenziali e di prevenzione sociale per la popolazione residente.

Art. 3 ***(Interventi del Comune)***

Il Comune interviene per la rimozione del bisogno dei cittadini con erogazione di interventi non economici, di servizi e di denaro.

Gli interventi non economici vengono assicurati con l'organizzazione di servizi a rete tra la struttura amministrativa del Comune e le risorse locali.

L'erogazione dei servizi e gli interventi in denaro vengono regolamentati con i criteri di cui ai successivi articoli.

BENEFICI ECONOMICI

Art. 4 ***(Competenza)***

I provvedimenti di concessione dei benefici, dichiarati di immediata esecutività per rendere efficace l'intervento, sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal presente regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della Commissione Comunale dei Servizi Sociali o del Comitato di Gestione per i Servizi a favore degli anziani. Nei casi di estrema urgenza, il parere deve essere acquisito nella riunione successiva alla decisione, da tenersi non più tardi di 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

Art. 5 ***(Pubblicità)***

L'Amministrazione Comunale rende noto, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, con manifesti murali, gli interventi assistenziali che intende assicurare nell'anno successivo, e la relativa disponibilità finanziaria.

Art. 6 ***(Benefici economici continuativi)***

L'intervento economico continuativo o temporaneo, quando sia prevedibile il reinserimento nel ciclo produttivo, consiste nell'integrare, al soggetto in stato di bisogno, il reddito percepito, fino al raggiungimento del minimo vitale.

Ai fini della determinazione del contributo da erogare, va calcolato, oltre al reddito effettivo dei componenti il nucleo familiare, derivante da lavoro, da assistenza, da previdenza e patrimonio, anche l'eventuale agevolazione concessa sulle quote a carico dell'utente per l'utilizzo dei Servizi Sociali (asilo nido, servizio mensa, alloggio fornito gratuitamente dalla Pubblica Amministrazione etc.).

Si prescinde dal reddito di quei componenti il nucleo familiare che, al richiedente, con figli e separato, di fatto, dal proprio coniuge o vedovo con figli o madre nubile o disoccupato tossicodipendente o ex detenuto, garantiscono alloggio e vitto, sempre che questa condizione venga documentata ed accertata dal Servizio Sociale. Allo stesso modo per quei richiedenti, con figli e separati, di fatto, dal proprio coniuge o vedovi con figli o madri nubili o disoccupati tt.dd. o ex detenuti, sarà valutata dal Servizio Sociale, di volta in volta, relativamente al disagio rappresentato ed al fine della determinazione del contributo da erogare, l'opportunità o meno di detrarre l'eventuale agevolazione concessa sulle quote a carico dei suddetti richiedenti per l'utilizzo dei servizi socio-assistenziali.

L'assistenza economica continuativa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre dello stesso anno e può essere erogata bimestralmente dal primo giorno di ciascun mese pari.

Su tutti i contributi continuativi erogati saranno effettuate verifiche bimestrali al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente. L'assistenza può essere sospesa qualora le condizioni economiche disagiate fossero variate nel corso del bimestre;

Art. 7 ***(Minimo vitale)***

Per minimo vitale si intende il livello minimo di reddito ritenuto indispensabile per i bisogni primari relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione.

Il minimo vitale è stabilito nella misura pari ad una pensione minima erogata dall'INPS per nucleo familiare composto da una sola persona, tale importo è maggiorato del 30% per il primo familiare a carico e del 20% per ogni ulteriore persona a carico. Tale importo va determinato al netto delle spese di affitto debitamente documentate.

Art. 8

(Contributi economici straordinari)

Il Comune può concedere contributi economici straordinari proporzionati alle spese sostenute e documentate nei seguenti casi:

- comprovata, eccezionale necessità (spese funerarie, situazioni debitorie, sfratti o esigenze di natura sanitaria per spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, protesi, ticket sanitari, ricovero ospedaliero ecc.) sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche sono divenute insostenibili per un sopravvenuto evento dannoso;
- copertura di bisogni non prevedibili che devono essere valutati di volta in volta data la grande varietà di emergenze.

Art. 9

(Contributi economici alternativi al ricovero in istituto)

Il servizio alternativo al ricovero consiste nella erogazione di un assegno economico a favore di minori, di anziani ed inabili senza figli, o incapaci a provvedere, parzialmente autosufficienti ed in grave disagio socioeconomico, con reddito non superiore al minimo vitale, al fine di evitare l'istituzionalizzazione.

Tale assegno può essere pagato direttamente all'interessato o a persone che si assumono l'obbligo dell'assistenza. L'importo di tale contributo è stabilito in misura non inferiore al 20% del costo medio giornaliero della retta di ospitalità in istituto e non superiore al 50%

Art. 10

(Condizioni di assistibilità)

Sono assistibili i nuclei familiari aventi un reddito massimo pari a 2 pensioni Sociali;

sono motivi di esclusione:

- il superamento del reddito massimo stabilito fermo restando che si prescinde dal reddito di quei componenti il nucleo familiare che al richiedente, con figli e separato, di fatto,

dal proprio coniuge o vedovo con figli o madre nubile o disoccupato tossicodipendente o ex detenuto, garantiscono alloggio e vitto, sempre che questa condizione venga documentata ed accertata dal Servizio Sociale;

- la proprietà di beni immobili (salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e dallo stesso abitato o di immobili di categoria catastale A/6-7); l'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti (art. 433 del C.C. modificato dall'art. 168 della legge 151/75) in grado di provvedervi;

Il superamento del limite di reddito, in presenza di grave malattia che comporti ingenti spese documentate e, di fatto, accertate, a seguito di indagine operata dal Servizio Sociale, non costituisce motivo di esclusione.

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire i propri redditi con la diligenza del buon padre di famiglia, su richiesta esplicita dell'interessato, l'intervento può consistere:

- nel pagamento d'ufficio per conto dell'interessato di bollette di fatturazione di consumi di rete (acqua, enel, ecc.) o di canone d'affitto;
- nell'esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi.

Il Comune eroga le prestazioni economiche tenendo conto delle complessive proprie disponibilità finanziarie.

L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune.

STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE

Art. 11 **(Accesso)**

L'Amministrazione Comunale di Manfredonia promuove interventi atti a garantire alle persone in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare ed il positivo reinserimento in esso.

Nei casi di soggetti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inadatta a provvedere, l'Amministrazione Comunale assicura il collocamento in idonea struttura di accoglienza.

L'ospitalità presso gli istituti può essere disposta in forma convittuale o semi-convittuale.

Art. 12 ***(Individuazione dei soggetti)***

Hanno diritto ad usufruire dei suddetti interventi:

- minori allontanati dal nucleo familiare a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o soggetti per i quali si renda necessario, in relazione a gravi e particolari situazioni psico-fisiche o ambientali, un periodo di inserimento in idonea struttura educativa e/o socio-assistenziale;
- anziani o invalidi parzialmente autosufficienti, poiché affetti da deficit tali da non consentire il compimento degli atti elementari della vita;
- i soggetti i quali, per difficoltà temporanee proprie o del nucleo familiare di appartenenza, necessitano di interventi di ricovero in strutture residenziali.

Art. 13 ***(Strutture)***

Le strutture nelle quali procedere all’inserimento dei soggetti in difficoltà devono essere fornite di idonei servizi socio-assistenziali, collegate con i servizi sanitari di base, dotate di regolamento tecnico-assistenziale per l’attuazione delle singole forme di assistenza, nonché fornite di autorizzazione ai funzionamento.

I soggetti interessati all’inserimento, ovvero chi eserciti la patria potestà nel caso di minori, hanno diritto di esprimere il proprio parere sulle strutture, se il ricovero è predisposto dai servizi sociali comunali.

Art. 14 ***(Piano di inserimento)***

I Servizi Sociali comunali elaborano una proposta di inserimento, per ciascun caso, che prevede:

- individuazione della struttura di accoglienza più idonea e modalità organizzative di ingresso;
- durata del periodo di ospitalità;
- forma di inserimento (convittuale o semiconvittuale);
- tempi e modalità di controllo sull’andamento dell’inserimento;
- elaborazione di un progetto educativo, se necessario;

- definizione della spesa.

Art. 15 ***(Capacità contributiva)***

Ogni utente contribuisce al pagamento della retta di ospitalità in istituto con una quota pari al reddito pro-capite ottenuto dividendo il reddito del nucleo familiare per il numero dei componenti del nucleo stesso.

La differenza tra il reddito del richiedente ed il costo del servizio è versata dai parenti obbligati fino alla concorrenza del costo del servizio e, comunque, in misura non superiore al 30% del reddito del parente obbligato.

Sono esonerati dal concorso nelle spese di assistenza e mantenimento:

1. i familiari o i parenti il cui reddito sia inferiore al minimo vitale;
2. i familiari o i parenti che già provvedono in forma continuativa al mantenimento di altro congiunto;
3. i familiari o i parenti del minore per il quale il Servizio Sociale, a seguito di attenta valutazione opportunamente documentata, ritiene opportuno, in relazione a gravi e particolari situazioni di disagio psico-fisico o ambientale, intervenire attraverso la formula del ricovero (convitto e semi convitto), con un programma di recupero e di sostegno didattico e psico-pedagogico che, essendo di fondamentale importanza per la sua crescita e maturazione individuale gli deve essere garantito indipendentemente dalla volontà dei congiunti di contribuire all'onere della spesa. Agli utenti del servizio, maggiorenni e titolari di un reddito proprio, deve essere garantita, per far fronte alle spese personali, la disponibilità di una quota del proprio reddito non inferiore al 25% di una pensione minima INPS.

Art. 16 ***(Intervento del Comune)***

Il pagamento della retta di ospitalità in istituto può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato e degli obbligati al mantenimento. L'intervento del Comune assume carattere continuativo, fino alle dimissioni dall'istituto.

La Giunta Comunale determina, caso per caso, l'entità dell'intervento considerando l'ammontare della retta, la disponibilità economica del richiedente e la capacità contributiva dei parenti obbligati.

ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI

Art. 17 *(Finalità del servizio)*

Le finalità che il servizio si propone di raggiungere sono:

- Assicurare all'utente una serie di prestazioni che gli consentano di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sicura e libera anche se parzialmente protetta;
- Aiutare ogni persona temporaneamente o permanentemente non autosufficiente a mantenere o recuperare l'autonomia attraverso la stimolazione di potenzialità individuali, affinché possa continuare a vivere nel proprio domicilio;
- Favorire, per quanto possibile, la permanenza dell'utente anziano, ammalato, nel proprio ambiente naturale evitando modifiche alla sua normale vita di relazione;
- Rompere l'isolamento sociale e sostenere psicologicamente i soggetti anziani inserendoli attraverso un'intensa azione domiciliare, nella vita del quartiere, stimolando la loro partecipazione e collaborando alla ricerca di possibili soluzioni ai problemi di comune interesse;
- Realizzare una più completa personalizzazione delle prestazioni che potrà essere tanto più possibile quanto queste saranno praticate nell'ambito del domicilio;
- Evitare il ricovero in Istituto o la spedalizzazione, qualora non siano strettamente indispensabili.

Art. 18 *(Utenza)*

Il S.A.D.A. è diretto agli anziani in stato di bisogno che vivono soli oppure in famiglia quando quest'ultima non sia in grado, anche temporaneamente, di garantire da sola l'aiuto necessario.

L'utenza del servizio è complessivamente caratterizzata da: anziani, invalidi, anziani la cui grave malattia abbia compromesso il normale processo di invecchiamento, con leggera confusione mentale o con deficit negli organi di senso.

Art. 19 *(Attività del servizio)*

Per la realizzazione delle finalità del servizio l'attività si dovrà estrinsecare in una prospettiva di stimolo delle potenzialità della persona e non di completa sostituzione.

Art. 20 *(Prestazioni)*

Le prestazioni che il servizio deve fornire sono le seguenti:

a) prestazioni minime di segretariato:

- svolgimento di semplici pratiche amministrative e commissioni varie;
- accompagnamento dell'anziano presso uffici, servizi, parenti ed amici;

b) aiuto per il governo della casa:

- pulizia degli ambienti;
- rifacimento letti, riordino indumenti e biancheria;
- cambio della biancheria, raccolta per la lavatura, stiratura e riconsegna della biancheria pulita;
- ritiro e consegna degli indumenti da pulire;
- spesa e aiuto nella preparazione dei pasti;
- fornitura di pasti caldi a domicilio;

c) prestazioni di tipo igienico-sanitario:

- aiuto per l'igiene personale, anche per persone costrette temporaneamente a letto, controllo sulle condizioni igieniche, somministrazione di medicinali, medicazioni, controllo diete e terapie, informazione di educazione igienica;

d) assistenza abitativa:

- interventi di manutenzione e di miglioramento delle strutture abitative, attraverso piccole riparazioni, imbiancatura dei locali, etc.;
- fornitura biancheria ed indumenti;

- fornitura suppellettili ed elettrodomestici;
- fornitura attrezzature per il riscaldamento.

Tutte le prestazioni vanno fornite solo in caso di effettive necessità rigorosamente documentate e per il tempo strettamente necessario.

Le suddette prestazioni vanno individualizzate in rapporto alle particolari e diverse esigenze di ogni singolo utente, esigenze da accertare caso per caso.

SOGGIORNI DI VACANZE

Art. 21 ***(Organizzazione)***

I soggiorni di vacanza e di cura in luoghi termali possono essere organizzati, anche in forma autogestita, allo scopo di garantire agli utenti la possibilità di godere di un periodo di tranquillità in luoghi diversi dall'abituale dimora, di dare la possibilità di arricchirsi culturalmente e di stimolare la capacità associativa e di confronto con gli altri.

Possono essere organizzati soggiorni di vacanza per anziani ed invalidi nonché per minori.

Art. 22 ***(Riserva dei posti)***

Nell'organizzazione dei soggiorni saranno riservati:

- il 50% dei posti disponibili ad utenti ammessi a partecipare gratuitamente;
- il 25% dei posti agli ammessi con quota di pari al 30% del costo del servizio;
- il 15% dei posti agli ammessi con quota di pari al 60% del costo del servizio;
- il 10% dei posti agli ammessi con quota di pari al 100% del costo del servizio.

I posti rimasti vacanti per esaurimento di una graduatoria saranno distribuiti tra quelle che comprendono il maggior numero di richiedenti.

Art. 23
(Criteri per l'attribuzione dei punteggi)

Nell'esame delle domande saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- punti 8 per 0 anni di utilizzo del servizio;
- punti 6 per 2 anni di utilizzo del servizio;
- punti 4 per 4 anni di utilizzo del servizio;
- punti 2 per 6 anni di utilizzo del servizio;
- punti 0 per 8 anni di utilizzo del servizio;
- punti 1 per ogni milione di lire annue in meno rispetto al reddito massimo previsto per la graduatoria di appartenenza;
- punti 2 per utenti che vivono soli o in istituto educativo-assistenziale;

A parità di punteggio sarà data la precedenza ai più anziani di età, per i minori e gli anziani.

Per i disabili, a parità di punteggio, sarà data la precedenza ai più bisognosi per condizioni socio-sanitarie, debitamente documentate e relazionate da operatori socio-sanitari.

Art. 24
(Trasporto individuale)

Al Servizio trasporto individuale sono ammesse persone non in grado di utilizzare un mezzo pubblico per impedimenti fisici gravi che ne limitano notevolmente l'autonomia personale (opportunamente certificati) per un periodo massimo di 6 mesi, anche prorogabile, in caso di disponibilità di posto.

Sarà data la precedenza ai richiedenti senza parenti in grado di provvedervi ed ai più bisognosi per condizioni socio economiche, debitamente documentate e relazionate da operato-sociali e/o sanitari.

Art. 25
(Onerosità o gratuità dei servizi)

Gli interventi dei servizi socio-assistenziali attuati dal Comune si articolano in:

- Servizi con accesso gratuito all'intera popolazione quali il servizio di segretariato sociale e le attività ricreative erogate presso il Centro Aperto Polivalente, il servizio trasporto

individuale per anziani e/o disabili. Servizi per i quali l'utente partecipa al costo in proporzione alle risorse economiche di cui dispone.

Art. 26

(Criteri per la determinazione della partecipazione al costo del servizio)

I servizi istituiti con la Legge Regionale n. 49/81 sono gratuiti per tutti gli anziani, in stato di bisogno, con un reddito inferiore o uguale a quello di una pensione minima erogata dall'INPS per i lavoratori dipendenti con meno di 780 contributi settimanali.

Il reddito deve essere considerato al netto degli oneri e delle ritenute fiscali ed essere accertato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata e di ogni altro elemento utile al riguardo,

I titolari di reddito superiore agli anzidetti limiti contribuiranno all'onere del servizio secondo le seguenti modalità:

- con quota pari al 30% del costo del servizio i titolari di reddito fino ad una pensione minima INPS aumentata del 40%;
- con una quota pari al 60% del costo del servizio i titolari di reddito fino ad una pensione minima INPS aumentata del 60%;
- con una quota pari al 100% del costo del servizio i titolari di reddito superiore ad una pensione minima INPS aumentata del 100%.

Nel caso di coniugi, anche se il richiedente è uno solo, il reddito da considerare è quello derivante dalla media dei due redditi.

Nella valutazione delle domande sarà attribuito ad ogni bene immobile, oltre il primo, anche se non locato o ceduto in uso gratuito, un reddito pari al valore di mercato del bene stesso; Tale importo sarà determinato dalla Giunta Comunale, ogni anno, su suggerimento del Comitato di Gestione dei Servizi Anziani.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 27

(Inizio del procedimento per la richiesta dei servizi)

L'istruttoria inizia sia su istanza diretta dell'interessato che su domanda indiretta inoltrata da Consigli di Circoscrizione, Sindacati, da Associazioni di volontariato da Enti morali ecc.. e deve concludersi con atto amministrativo, entro 60 giorni dal completamento della domanda.

Fatti salvi oggettivi condizionamenti, opportunamente comprovati, determinati da improvvisi ed imprevedibili carichi di lavoro quantitativamente non assolvibili, nel predetto termine, dal personale incaricato e per i quali l'Amministrazione Comunale si trovi nell'effettiva impossibilità di adottare immediate ed adeguate soluzioni.

In tale caso il procedimento istruttorio deve essere espletato nel più breve tempo possibile e di tale imprevisto deve essere data comunicazione all'interessato

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati, motivando, in caso di non ammissione, la mancata accettazione della richiesta e il termine e l'autorità presso cui è possibile impugnare la decisione.

Art. 28 ***(Documentazione)***

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- stato di famiglia da acquisire d'ufficio o autocertificazione e verifica anagrafica da parte dell'ufficio competente;
- documentazione relativa al reddito familiare;
- certificazione specifica del bisogno;

Ogni richiedente dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti per legge agli alimenti.

Art. 29 ***(Istruttoria)***

Per ogni istanza il responsabile dell'istruttoria provvedere a esaminare la richiesta mediante:

- analisi della documentazione prodotta;
- accertamento della condizione economica e sociale del richiedente, anche mediante visita domiciliare, evidenziando dati obiettivi sull'abitazione, sullo stato patrimoniale, sullo stato di salute dell'intero nucleo familiare oltre a relazionare su altri interventi e su eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti.

In presenza di parenti civilmente obbligati il responsabile dell'istruttoria, ha l'obbligo di convocare tali persone ed informarle sui rispettivi obblighi di legge.

Qualora i parenti obbligati, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad attivare le procedure previste dalla legge, assicurando tuttavia l'intervento, salvo rivalsa sui soggetti obbligati.

Tutte le notizie vengono riportate, a cura dell'operatore sociale responsabile dell'istruttoria, sulla scheda informativa allegata al presente regolamento per farne parte integrante.

Acquisiti tutti i dati, il responsabile dell'istruttoria, provvedere, sulla base della valutazione globale del bisogno emerso, a predisporre un progetto circa il piano d'intervento sul nucleo in esame ed a trasmettere le domande all'ufficio amministrativo per il relativo provvedimento.

Art. 30 ***(Contributi in favore di enti ed associazioni)***

Il Comune può concedere contributi economici nelle spese di gestione ad Enti, anche morali, ed Associazioni che svolgono, senza scopo di lucro, attività socio-assistenziali e di prevenzione sociale per la popolazione residente.

Per accedere ai contributi le associazioni devono avere i requisiti previsti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge Quadro sul volontariato" ed essere iscritte all'Albo Regionale;

Gli Enti devono:

- a) avere personalità giuridica di diritto pubblico;
- b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa;
- c) essere fornito di idonei servizi socio-assistenziali;
- d) essere dotato di regolamento tecnico-assistenziale, regolarmente approvato dall'autorità competente;
- e) essere convenzionato con l'Amministrazione Comunale di Manfredonia, per l'ospitalità in forma convittuale o semiconvittuale, delle persone in difficoltà;
- f) garantire, nella copertura dei posti, la priorità ai cittadini nati e/o residenti a Manfredonia;
- g) applicare il C.C.N.L. a favore del personale dipendente che deve essere di numero non inferiore a quello previsto dai regolamenti regionali.

Art. 31

(Presentazioni)

Al fine di permettere la valutazione della validità delle attività e le esigenze finanziarie, le istanze intese ad ottenere contributi economici devono essere prodotte entro il 30 Giugno di ogni anno, previa presentazione di una copia autenticata dello Statuto registrato, dell'ultimo bilancio di previsione dell'Ente o dell'Associazione richiedente ed una relazione riguardante l'attività svolta a favore dei cittadini.

Art. 32

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda ai criteri e programmi assistenziali delle Varie funzioni trasferite o alle leggi e regolamenti vigenti.